



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

N. 6 del 18-09-13

DELIBERA PUBBLICATA IL 26-09-13

**Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE INTERCOMUNALE**

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore **12:35**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale, il Commissario Straordinario dott. Natalino Manno, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. CIACCIO LUIGI, assume la deliberazione di seguito riportata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 12 settembre 1991, n. 49;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 29.12.2000 e successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 14 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141;

Visto l'art. 5 commi 11 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto inoltre l'art. 28, del Regolamento degli uffici e servizi dove si prevede che tale organo monocratico può essere individuato nella persona del Segretario comunale o in un consulente esterno esperto in tecniche di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione;

Visto che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 27.06.2013 con atto contestuale da n. 9 consiglieri comunali su sedici assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto che con decreto prefettizio prot. 0025146 del 28.06.2013, proc. n. 1522/2013/w.a., il Prefetto ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale a Cinto Caomaggiore ed ha nominato il sottoscritto quale Commissario prefettizio per assicurare la provvisoria gestione del Comunale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica del 19.07.2013, (trasmesso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. 0029035 del 30.07.2013, proc. 1522/2013/w.a.), è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cinto Caomaggiore e nominato il sottoscritto quale Commissario Straordinario per assicurare la provvisoria gestione del Comunale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Dato atto che al sottoscritto, con i provvedimenti citati, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27.08.2013, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

PREMESSO CHE:

Con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 si è provveduto ad una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa.

Con il citato Decreto Legislativo è stato introdotto il concetto di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*, intesa come il contributo che un soggetto, sia esso un singolo dipendente – dirigente o responsabile di servizio, ovvero l'unità organizzativa (area, settore) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'attività del Comune.

Nelle intenzioni del Legislatore la *performance* per sua natura deve essere misurata e gestita. Di qui la necessità di approntare alcuni strumenti fra cui un sistema di misurazione e valutazione della performance.

Cardine del sistema di gestione della *performance* è l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) che va a sostituire i servizi di controllo interno, in particolare i Nuclei di Valutazione.

A tale organismo di valutazione sono attribuiti diversi compiti, in particolare la valutazione dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa sia sotto il profilo dei comportamenti organizzativi e competenze sia nella parte relativa al raggiungimento degli obiettivi.

Tale assunto peraltro presuppone la gestione di un ciclo integrato basato su alcuni capisaldi fondamentali:

- a) La definizione da parte dall'organo di indirizzo politico-amministrativo degli indirizzi e programmi strategici dell'ente;

- b) L'adozione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance che sia coerente con gli indirizzi dati ed in particolare con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- c) La nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, cui spetta il compito di proporre la valutazione della performance dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa in relazione ai risultati realizzati dall'ente;
- d) L'attribuzione ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa del compito di valutare le performance individuali del personale assegnato.

Siamo pertanto in presenza di un sistema complesso per la cui attivazione appare opportuno dotarsi di un organismo di valutazione in forma associata, come peraltro previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, coerentemente d'altra parte con quanto stabilito dall'art. 30 primo comma del D.Lgs. 267/2000, adattato peraltro al contesto comunale nel quale si trova ad operare;

Allo scopo va ricordato che da quasi dieci anni presso l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana é stato attivato, avvalendosi del supporto del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, il nucleo di valutazione intercomunale.

In questi anni il Centro Studi ha maturato una significativa esperienza circa la valutazione dei dipendenti applicando ed affinando una metodologia predisposta in collaborazione con esperti universitari di fama nazionale (Università Carlo Cattaneo di Castellanza).

L'Associazione Centro Studi, avvalendosi di tali esperti, ha provveduto ad adeguare la metodologia di valutazione al mutato contesto normativo facendo peraltro tesoro dell'esperienza accumulata in questi anni in una cinquantina di comuni.

Questa forma di gestione è stata costituita sostanzialmente per rispondere ad esigenze di terzietà, imparzialità e adeguata professionalità nella gestione di questi organismi ma non solo. In presenza di un sistema di valutazione complesso come quello di cui si parla, rispetto al quale non vi sono ad oggi esperienze consolidate, il bisogno di confronto, di omogeneità ma anche di economie di scala appare evidente, soprattutto in un contesto di risorse limitate quale l'attuale.

Non va peraltro sottaciuto il fatto che una gestione associata pone i presupposti per confrontare, in un'ottica di *benchmarking*, la performance del singolo ente con altri simili, come peraltro previsto ed auspicato al punto 4 della Delibera CiVIT n. 89/2010 – “*Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;

Si propone pertanto di aderire a questo servizio sulla base dello schema di convenzione proposta da Centro Studi alla quale si rinvia circa la composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Organismo di Valutazione intercomunale.

Circa gli oneri rimane ferma la scelta a suo tempo effettuata di rapportarli per fasce di Comuni e il cui importo è deciso annualmente dall'Assemblea dei sindaci convenzionati.

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- che ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il 31.3.1999, tutte le Amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l'imparzialità ed il buona andamento dell'azione amministrativa;
- che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ha previsto l'istituzione dell'Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione del predetto nucleo di valutazione;

RILEVATO, anche sulla base della deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 121 in data 09.12.2010:

- che il D. Lgs. 150/2009 non prevede l'applicazione agli enti locali dell'art. 14 (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 comma 2), che introduce l'Organismo indipendente di valutazione, (OIV).
- che tale orientamento è confermato dall'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) che prevede al comma 2 la possibilità per gli enti locali di organizzare i controlli interni e quindi la possibilità di istituire organi di controllo diversi, con nomi definiti in totale autonomia;
- che con il citato provvedimento CiVit afferma che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo indipendente di Valutazione;
- che qualora il Comune dovesse optare per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14 del d.lgs. 150/09 , tale organismo **non può essere definito** come "Organismo indipendente di valutazione";
- che da più Comuni è stata espressa la volontà di costituire presso il Centro Studi Amministrativi un *Organismo di Valutazione in sostituzione dei Nuclei di Valutazione*;
- che l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un organismo di valutazione che meglio si adatta alle realtà comunali definito **Organismo di valutazione (OdV) della Performance**;
- che tale ridefinizione, conformemente peraltro a quanto elaborato da CIVIT, comporta anche il superamento della causa di incompatibilità in ordine alla presenza all'interno dell'OIV del Segretario Comunale;
- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, le amministrazioni e gli enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;

CONSIDERATO:

- che l'O.d.V. opera in posizione di autonomia e risponde direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- che per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
- che la costituzione dell'organismo di valutazione intercomunale, oltre ad utilizzare modalità e parametri di raffronto omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini, potrà assicurare significativi vantaggi in termini di economie di scala;
- che una gestione associata di questo servizio pone i presupposti per confrontare, in un'ottica di benchmarking, la performance del singolo ente con altri simili, come peraltro previsto ed auspicato al punto 4 della Delibera CiVIT n. 89/2010 – "Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance";

CONSIDERATO altresì che l'esperienza maturata dal Centro Studi Amministrativi costituisce, in un contesto di carenza di adeguati strumenti di valutazione stigmatizzata da CiVIT al punto 4.1 della citata deliberazione, una buona garanzia circa l'efficacia dello strumento che si andrà ad adottare;

VISTA la proposta formulata in merito dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana contenuta nello schema di convenzione allegato "A" alla presente deliberazione;

RILEVATO che all'Organismo di Valutazione intercomunale possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;

DATO ATTO che le risorse economiche per l'istituzione e il funzionamento dell'OdV sono ascritte all'intervento n. 1.01.02.03 capitolo n. 401 del bilancio 2013 e che il loro utilizzo avverrà sulla base di specifiche determinazioni del responsabile del servizio personale, per l'importo di € 350,00 per il 2013, mentre entrerà a regime, come da convenzione, per le annualità successive attualmente quantificate in € 1.200,00 e successivi adeguamenti;

Preso atto del parere espresso in ordine di correttezza tecnica da parte del responsabile d'Ufficio proponente a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del Responsabile del Settore Finanziario a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al servizio per la costituzione di un Organismo di Valutazione Intercomunale proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli;
3. di autorizzare il Responsabile del servizio dott. Luigi Ciaccio a sottoscrivere la predetta convenzione dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge;
4. di dare atto che le risorse economiche per l'istituzione e il funzionamento dell'OdV sono ascritte all'intervento n. 1.01.02.03 capitolo n. 401 del bilancio 2013 e che il loro utilizzo avverrà sulla base di specifiche determinazioni del responsabile del servizio personale, per l'importo di € 350,00 per il 2013, mentre entrerà a regime, come da convenzione, per le annualità successive attualmente quantificate in € 1.200,00 e successivi adeguamenti;
5. cui utilizzo provvederà con specifiche determinazioni il responsabile del servizio personale in base al programma di attività;
6. di dare atto la metodologia di valutazione proposta dalla Marca Trevigiana sarà oggetto di approvazione con successivi provvedimenti;
7. di rendere, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INTERCOMUNALE**

Tra il dott.

1. nato a il, Presidente/delegato del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – ente no profit – (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*), quale responsabile della convenzione e dell'organizzazione del servizio, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che aderiranno all'iniziativa e del Centro Studi che legalmente rappresenta;

e il dott.

2. nato a il, Dirigente/ Responsabile del¹ del Comune di (*che nel prosieguo sarà chiamato "Comune"*) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta giusto provvedimento di nomina n. in data²;

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- che l'art. 14 del citato D.Lgs. 150/2009 ha previsto l'istituzione dell'Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;

RILEVATO, anche sulla base della deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 121 in data 09.12.2010:

- che il D. Lgs. 150/2009 non prevede l'applicazione agli enti locali dell'art. 14 (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 comma 2), che introduce l'Organismo indipendente di valutazione, (OIV).
- che tale orientamento è confermato dall'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) che prevede al comma 2 la possibilità per gli enti locali di organizzare i controlli interni e quindi la possibilità di istituire organi di controllo diversi, con nomi definiti in totale autonomia;
- che con il citato provvedimento CiVit afferma che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo indipendente di Valutazione;
- che qualora il Comune dovesse optare per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14 del d.lgs. 150/09 , tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione";
- che ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, comma 1, le amministrazioni e gli enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;
- che da più Comuni è stata espressa la volontà di costituire presso il Centro Studi Amministrativi un *Organismo di Valutazione in sostituzione dei Nuclei di Valutazione*;
- che l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un organismo di valutazione che meglio si adatta alle realtà comunali meglio definito **Organismo di valutazione (OdV) della Performance**;
- che tale ridefinizione, conformemente peraltro a quanto elaborato da CIVIT, comporta anche il superamento della causa di incompatibilità in ordine alla presenza all'interno dell'OIV del Segretario Comunale;

¹ Indicare il servizio cui è preposto il soggetto che sottoscrive la convenzione in rappresentanza dell'ente.

² Decreto di nomina dirigenziale/responsabile di servizio/p.o.

- che a detto organismo ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di ha aderito all'iniziativa della costituzione presso il Centro Studi dell'Organismo di valutazione della Performance intercomunale ed ha autorizzato il Responsabile del a sottoscrivere la relativa convenzione:

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è istituito presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*) un **Organismo di valutazione della Performance intercomunale** (OdV), il quale risponde esclusivamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo dei Comuni convenzionati ed opera in posizione di autonomia, sia rispetto alle varie strutture comunali, sia rispetto al Centro Studi.

Articolo 2 - Compiti

1. L'Organismo di valutazione (OdV) della Performance svolge i compiti allo stesso attribuiti dal sistema di valutazione adottato e dalle indicazioni dall'assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati (*che nel prosieguo sarà chiamata assemblea dei Sindaci*), ed in particolare:
 - 1.1. verifica a inizio anno che l'ente abbia un Piano esecutivo di gestione o documento analogo (con indicatori di risultato) attribuiti formalmente ai Responsabili di servizio/dirigenti e una metodologia di valutazione da applicarsi a tutti i dipendenti;
 - 1.2. verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali attraverso l'analisi dello stato di realizzazione dei singoli obiettivi e attività dei servizi, che si potrà realizzare con incontri durante l'anno con i responsabili dei singoli obiettivi o attraverso la richiesta di elaborazione da parte dell'ente di misure e indicatori atti a valutare correttamente il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 1.3. verifica, in sede di consuntivo, lo stato di raggiungimento degli obiettivi e la reale valutazione degli stessi con indicatori precisi e misurabili;
 - 1.4. analizza le valutazioni fatte dall'ente sia per i dipendenti che per i Responsabili di servizio/Dirigenti anche con gli strumenti matematici del sistema di valutazione predisposti da servizio interno competente;
 - 1.5. effettua un monitoraggio circa il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e della performance, e propone eventuali miglioramenti dello stesso;
 - 1.6. propone all'ente la valutazione annuale dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
 - 1.7. assicura correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente svolto dai dirigenti/titolari di posizione organizzativa, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - 1.8. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche in quanto applicabili agli enti locali;
 - 1.9. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- 1.10. supporta l'ente nella graduazione delle posizioni dirigenziali/organizzative e dei relativi valori economici.
2. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, l'Organismo di Valutazione mantiene contatti informativi con i Collegi dei Revisori dei Comuni convenzionati.

Articolo 3 - Composizione

1. L'Organismo di Valutazione è un organo composto dal Segretario comunale e da due esperti nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e uno per i Comuni con popolazione fino a tale numero di abitanti;
2. L'Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco dell'ente, sulla base della proposta dei nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell'Assemblea dei sindaci;
3. Gli esperti sono individuati sulla base di un curriculum professionale da quale si rilevino adeguate competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali, con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale e dei sistemi di programmazione e controllo;
4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di tre anni solari con possibilità di proroga per analogo periodo, salvo dimissioni ovvero la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni.
5. Non possono far parte dell'Organismo soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito nell'Ente simili incarichi o cariche o che abbiano avuto con l'Ente simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, ovvero che siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente presso il quale sono chiamati a prestare il servizio.
6. In luogo degli esperti sopraindicati, potranno essere incaricate società specializzate e di certificazione del settore.
7. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, anche in relazione al numero dei Comuni aderenti, l'assemblea dei Sindaci potrà costituire più Organismi di Valutazione (OdV) con le modalità indicate nei commi precedenti.
8. Il rapporto di collaborazione con gli esperti e con le società specializzate sarà regolato da apposite convenzioni con il Centro Studi Amministrativi.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento

1. L'Organismo di Valutazione intercomunale ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai settori, ai servizi ed alle altre unità organizzate, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Valutazione si avvale del supporto organizzativo e operativo del Segretario comunale (che ha il compito, tra l'altro, di convocare periodicamente l'OdV) ed eventualmente del Servizio interno competente.
3. I membri esperti dell'Organismo possono avvalersi, qualora lo ritengano necessario in relazione alla specialità degli argomenti da trattare, di loro collaboratori esterni, salvo comunicazione dei nominativi ai Sindaci e senza spesa ulteriore per gli enti interessati. I collaboratori sono parimenti tenuti al segreto d'ufficio.
4. L'Organismo di Valutazione intercomunale riferisce su richiesta ai Sindaci interessati sui risultati dell'attività svolta e sugli esiti delle valutazioni. Riferisce tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità e di anomalia, di gravità tali da richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di direzione politica. In quest'ultimo caso e nel caso di valutazioni negative deve essere garantito al dirigente o al responsabile del servizio interessato il contraddittorio.

Articolo 5 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati ed è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà degli appartenenti, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Essa è presieduta dal Presidente del Centro Studi, o suo delegato, il quale coordina l'attività del servizio ed inoltre firma la convenzione con tutti i Comuni convenzionati.

2. L'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza dei presenti, delibera:

- a) le nomine dei membri esperti;
- b) gli schemi di convenzione per le collaborazioni con gli esperti dell'Organismo (OdV) di Valutazione intercomunale;
- c) le spese di funzionamento dello stesso;
- c) il consuntivo delle spese relative al funzionamento dell'organismo .

3. L'Assemblea vigila sul corretto rispetto delle norme contenute nella presente convenzione.

Articolo 6 - Spese di funzionamento

1. Le spese relative al funzionamento dell'Organismo di Valutazione intercomunale sono sostenute dai Comuni convenzionati con un contributo annuo determinato per ciascun Comune per l'anno 2013 nella misura seguente:

Comuni	Importo
fino a 3.000	930,00
da 3.001 a 5.000	1.200,00
da 5.001 a 7.500	2.320,00
da 7.501 a 10.000	2.970,00
da 10.001 a 20.000	4.320,00
oltre 20.000	6.500,00

2. Per gli anni successivi la misura sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al consuntivo dell'anno precedente.
3. Le quote di cui ai precedenti commi vanno versate in due rate, la prima entro 45 giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno, al Centro Studi che le riscuote per conto dell'Organismo di Valutazione (OdV).
4. La gestione associata del servizio, pur inserita nel bilancio del Centro Studi, sarà contabilizzata separatamente e di essa il presidente ne renderà conto all'Assemblea dei Sindaci convenzionati.

Articolo 7 - Regolamento interno

1. L'Organismo di Valutazione all'atto dell'insediamento nomina nel suo seno il Presidente e, qualora ritenuto necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento, che deve essere adeguatamente pubblicizzato all'interno di ogni ente, al fine anche di rendere trasparente la sua attività.

Articolo 8 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare al Centro Studi, con preavviso di almeno sei mesi.

Preganziol, li

Cinto Coamaggiore, li

Per il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
Il Presidente/Delegato

Per il Comune di
Il Responsabile del Servizio

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18-09-013

Il Responsabile del Servizio
F.to CIACCIO LUIGI

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 18-09-013

Il Responsabile del Servizio
F.to MASAT FIORENZO

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 97, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Li, 18-09-013

Il Segretario Comunale
F.to MASAT FIORENZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Manno Natalino

Il Segretario Comunale
F.to CIACCIO LUIGI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26-09-13 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del T.U.E.L. - D.Lgs.

n. 267/2000.

Lì, 26-09-13

Responsabile
F.to MASAT FIORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MASAT FIORENZO